

 FONDAZIONE ISTITUTO INSUBRICO RICERCA PER LA VITA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pagina 1 di 21
--	---------------------------------	----------------

WHISTLEBLOWING

-

Procedura per la gestione delle segnalazioni


Servizi coinvolti:	Tutti i soggetti titolati all'invio di una Segnalazione di Violazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023, nonché eventuali persone coinvolte
Adottata da	Direttore Generale e ratificata dal Consiglio di Amministrazione

Revisione

n.	Data decorrenza	Oggetto	Effettuata da:
0	12 Febbraio 2024	Prima versione del documento	Avvera S.r.l.
1			

INDICE

1. Definizioni	3
2. Premessa.....	5
3. Scopo	5
4. Le Segnalazioni oggetto della presente procedura	5
5. Ambito di applicazione.....	6
5.1. Perimetro societario	6
6. Processo di gestione delle Segnalazioni	7
6.1. Canali di Segnalazione.....	7
6.1.1. Segnalazione interna	7
6.2. Invio della Segnalazione.....	9
6.2.1. Segnalazione interna	9
6.3. Analisi della Segnalazione interna	10
7. Sistema sanzionatorio e disciplinare	13
7.1. Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare	13
8. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione	14
8.1. Limitazioni della responsabilità.....	16
9. Reporting	17
10. Conservazione e Archiviazione	17
11. Casi particolari.....	18
12. Delibere dell’Organismo di Vigilanza.....	18
ALLEGATO 1 - MODULO DI SEGNALAZIONE	18
ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE.....	18


	<i>Procedura</i>	Pagina 3 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“ANAC”**: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Fondazione al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.
- **“CCNL”**: i Contratti Collettivi Nazionali di Fondazione Istituto Insubrico per la Ricerca per la Vita applicabili ai dipendenti della Fondazione, ovvero il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e il CCNL Chimico Farmaceutico a seconda dei casi.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- **“Destinatari”**: Organi della Fondazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, l’Organo di Revisione Contabile)¹, Personale della Fondazione, lavoratori autonomi, collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato.
- **“Facilitatore”**: soggetto che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **“Fondazione”**: la Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita applicabile ai dipendenti della Fondazione.
- **“Informazioni sulle violazioni”** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la Persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità

¹ Ivi compresa qualsiasi persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.


	<u>Procedura</u>	Pagina 4 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023 (ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente e/o l'Organo di Revisione Contabile, in funzione del senso della frase di riferimento.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti”, i volontari ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Fondazione².
- **“Persona segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **“Segnalazione” o “Segnalazione interna”**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23.
- **“Seguito”**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- **“Sistema Disciplinare”**: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di fondatezza della Violazione oggetto di Segnalazione.
- **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Fondazione³.

² Ai fini della normativa “whistleblowing” sono considerate anche le seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

³ Rif. Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 24/23

	<u>Procedura</u>	Pagina 5 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

2. Premessa

La Fondazione ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal Codice Etico 231, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, nell'ambito delle Violazioni di cui alla presente procedura, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto lavorativo.

Dette Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, effettuate in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

La presente procedura costituisce attuazione, all'interno della Società, delle previsioni normative in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023. Tale norma costituisce il riferimento prioritario per ogni attività di seguito contemplata.


3. Scopo

Nello specifico lo scopo della presente procedura è quello di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

La Fondazione, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

4. Le Segnalazioni oggetto della presente procedura

La presente procedura riguarda le Segnalazioni delle seguenti Violazioni individuate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8

	<u>Procedura</u>	Pagina 6 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Fondazione.

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Fondazione ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Fondazione ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Fondazione ai sensi del Decreto.

5. Ambito di applicazione


5.1. Perimetro societario

Il presente documento si applica ai Destinatari come sopra identificati nel capitolo “1. Definizioni”.

Il processo di gestione della Segnalazione illustrato nel presente documento non fa riferimento a comunicazioni di carattere commerciale o a informazioni di carattere meramente delatorio che non afferiscono alle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023.

La presente procedura non si applica altresì alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In linea generale, la Fondazione esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

	<u>Procedura</u>	Pagina 7 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

6. Processo di gestione delle Segnalazioni

6.1. Canali di Segnalazione⁴

6.1.1. Segnalazione interna


Ai sensi di legge, la Fondazione ha attivato un proprio sistema di gestione delle Segnalazioni interne di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantisce, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Fondazione ha pertanto istituito un canale informatizzato per la ricezione delle Segnalazioni (FIIRV@serviziosegnalazioni.it) gestito da una società esterna (di seguito "società esterna"), nominata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che si occupa della ricezione delle stesse e del loro trasferimento **in forma anonimizzata** all'Organismo di Vigilanza, che la Fondazione ha istituito ed incaricato per dare Seguito alle Segnalazioni di Violazioni.

La società esterna garantisce adeguata misura di sicurezza per la protezione dei dati personali inclusi nelle Segnalazioni, garantendo la riservatezza della Persona segnalante e di tutte le persone coinvolte. Nelle informazioni relative alle Segnalazioni trasferite all'Organismo di Vigilanza non sono pertanto presenti dati personali della Persona segnalante o informazioni che consentano di risalire all'identità della stessa.




⁴ Il D.lgs. 24/2023 oltre ai canali di segnalazione indicati dalla presente procedura prevede in ogni caso la possibilità per la Persona segnalante di effettuare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

 FONDAZIONE ISTITUTO INSUBRICO RICERCA PER LA VITA	<u>Procedura</u>	Pagina 8 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Incaricato dell'istruttoria a seguito di una Segnalazione è il l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") nominato dalla Fondazione con l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. 231/01.

Qualora per l'attività istruttoria, l'OdV necessiti di conoscere l'identità della Persona Segnalante, ne fa richiesta alla società esterna che provvederà a richiedere alla Persona segnalante il consenso alla condivisione con l'OdV ed eventuali soggetti terzi, necessari ai fini dell'istruttoria, dei suoi dati. Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura dell'OdV nella documentazione relativa alla Segnalazione.




I componenti dell'OdV della Fondazione sono stati debitamente autorizzati dalla Fondazione al trattamento dei dati personali⁵ contenuti nelle Segnalazioni interne.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi un componente dell'Organismo di Vigilanza, si rimanda al capitolo 11 "Casi particolari".

Oltre al canale informatico di segnalazione, la Persona segnalante può effettuare Segnalazioni anche:

- A. in forma scritta, attraverso posta ordinaria, all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza – Avv. Monica Alberti, all'indirizzo in Via Roberto Lepetit, 34 (21040) Gerenzano,

⁵ L'autorizzazione si intende fornita ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03.

	<u>Procedura</u>	Pagina 9 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

mediante inserimento della documentazione relativa alla segnalazione all'interno di una busta chiusa, che - insieme con un'ulteriore busta contenente i dati identificativi del segnalante - deve essere inserita all'interno di una terza busta chiusa recante la dicitura *“riservata e personale”*;

- B. in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante (richiesto direttamente dall'OdV), la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Avvalendosi dei canali sopra riportati (A. e B.), si precisa che la Segnalazione verrà gestita direttamente dall'Organismo di Vigilanza, senza l'intermediazione della società esterna, che si occupa del canale informatico.

Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 6.2.


6.2. Invio della Segnalazione

6.2.1. Segnalazione interna

Colui che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta (via e-mail o via posta ordinaria) la inoltra allegando l'apposito modulo di cui l'Allegato 1.

Il Modulo fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

	<u>Procedura</u>	Pagina 10 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

6.3. Analisi della Segnalazione interna

Il gestore della Segnalazione interna è l'Organismo di Vigilanza, che tratta le Segnalazioni interne ricevute tramite i canali di cui al cap. 6.1.1 – Segnalazione interna, in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare l'identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone coinvolte.

Verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni interne ricevute sono oggetto di una verifica da parte dell'OdV al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

L'OdV si impegna a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna, anche per il tramite della società esterna nel caso di segnalazioni ricevute tramite e-mail.


L'OdV dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni⁶. Anche in tal caso l'OdV si può avvalere della società esterna qualora le comunicazioni fossero avvenute tramite canale informatico.

Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di verifica preliminare l'OdV, potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Fondazione o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare, l'OdV può archiviare le Segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- quelle manifestamente infondate;

⁶Si precisa che per le segnalazioni pervenute tramite il canale informatico di segnalazione, l'OdV può conoscere l'identità del segnalante solo a seguito della raccolta di suo espresso consenso.

	<u>Procedura</u>	Pagina 11 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- quelle che richiedono, per procedere con l'istruttoria, di conoscere l'identità della Persona segnalante e la stessa abbia negato il proprio consenso.

Nella fase di istruttoria e verifica, l'OdV:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- si impegna a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'Organismo di Vigilanza non potrà rivelare l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03.


Segnalazioni che non superano la verifica preliminare

Le Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura della società esterna nella casella e-mail ove sono state ricevute e eventualmente dall'OdV in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo al componente dell'OdV stesso.

Nel caso di segnalazioni ricevute in forma cartacea, le stesse saranno conservate con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali ivi inclusi, utilizzando misure di sicurezza adeguate.

Delle Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto.

In ogni caso l'OdV annota la Segnalazione interna e le attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Libro Segnalazioni e Istruttorie sempre garantendo la riservatezza dell'identità del Persona segnalante e delle Persone coinvolte. Il Libro Segnalazioni e Istruttorie deve essere conservato e reso accessibile soltanto all'OdV stesso.

	<u>Procedura</u>	Pagina 12 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Segnalazioni che superano la verifica preliminare

Qualora la verifica preliminare eseguita dall'OdV abbia stabilito che la Segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile dedurne la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, l'OdV provvede a:


- a) dare immediata e motivata informativa (tramite report anonimizzato) alle funzioni/organi preposti all'applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al capitolo 7 "Sistema sanzionatorio e disciplinare", affinché questi possano autodeterminarsi in merito all'azione disciplinare da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità⁷, immediatezza⁸ e immutabilità⁹ della contestazione qualora le Persone coinvolte siano lavoratori della Fondazione¹⁰. Nell'ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto dell'Organismo di Vigilanza che permane l'unico interlocutore della Persona segnalante e ne tutela la riservatezza, anche eventualmente tramite la società esterna. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:
 - i. ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione all'OdV affinché quest'ultimo possa archiviare la Segnalazione nei modi sopra descritti (si veda par. *Segnalazioni che non superano la verifica preliminare*) e informare la Persona segnalante circa lo stato della procedura;
 - ii. decidano di procedere con la contestazione, assieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta idonea informativa privacy ai sensi dell'art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall'avvio del trattamento.
- b) informare l'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione) per le valutazioni di rispettiva competenza evidenziando l'oggetto della segnalazione, l'esito dell'istruttoria, l'eventuale attivazione del sistema sanzionatorio, nonché le eventuali azioni correttive finalizzate ad evitare in futuro situazioni analoghe, mantenendo riservata l'identità della persona segnalante.

⁷ Si cfr. Cass., 14 maggio 2014, n. 10662.

⁸ Si cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337, Cass., S.U., 27 dicembre 2017, n. 30985, Cass. n. 19256 del 17 luglio 2019, Cass. n. 24605 del 4 novembre 2020,

⁹ Si cfr. Cass., 9 giugno 2016, n. 11868.

¹⁰ In tali circostanze i provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 "Sanzioni disciplinari" della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

	<u>Procedura</u>	Pagina 13 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

L'OdV si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito, anche tramite la società esterna, alla Persona segnalante entro:

- tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento,
- o, in mancanza di tale avviso,
- entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

7. Sistema sanzionatorio e disciplinare

7.1. Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate le Violazioni oggetto della Segnalazione interna siano risultate fondate, l'organo/ funzione preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso.


A seconda della qualificazione della Persona coinvolta e dell'inquadramento eventuale giuslavoristico, il Sistema Disciplinare è attivato da:

- Consiglio di Amministrazione qualora sia un dipendente;
- Consiglio di Amministrazione, qualora sia il Direttore Generale;
- Consiglio di Amministrazione, qualora sia il componente OdV;
- Qualora sia un Consigliere, la decisione è rimessa all'Ente che l'ha nominato;
- Direttore Generale qualora sia un soggetto terzo.

La sanzione può essere graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili (ad es. normativa giuslavoristica in caso di lavoratori della Fondazione).

Nel caso in cui la Persona segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è previsto un trattamento differenziato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la Violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona segnalante, in assenza di consenso, non può essere comunque rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

	<u>Procedura</u>	Pagina 14 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Qualora invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, l'OdV, laddove non abbia già raccolto il consenso dalla Persona segnalante, informa quest'ultima, mediante comunicazione scritta (anche per il tramite della società esterna) delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità o altre informazioni dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di dare completo seguito alla gestione della Segnalazione, ovvero ai fini del procedimento disciplinare.

In caso di diniego del consenso da parte della Persona segnalante alla comunicazione della sua identità, l'OdV archivia la Segnalazione interna senza darvi ulteriore seguito.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della Persona segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare¹¹ cui al presente capitolo.


8. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione.

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;

¹¹ Per ulteriori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 "Condizioni per la protezione della persona segnalante".

	<u>Procedura</u>	Pagina 15 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della Segnalazione, o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la Persona segnalante:


- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel Contesto lavorativo;
- ha effettuato la Segnalazione secondo quanto previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D. lgs. 24/2023).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all'ANAC, che a sua volta informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali

	<u>Procedura</u>	Pagina 16 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o della denuncia. A norma di legge, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

8.1. Limitazioni della responsabilità¹²

Ai sensi di legge, non è punibile la Persona segnalante che riveli informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023¹³, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione, e la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.


In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la Fondazione o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che non sono strettamente

¹² Vedasi art. 20 del D. lgs. 24/2023

¹³ L'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023 prevede: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali."

	<u>Procedura</u>	Pagina 17 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

necessari a rivelare la Violazione.

9. Reporting

L'Organismo di Vigilanza rende conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione al Consiglio di Amministrazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni interne ricevute.

Nella redazione di tale rendiconto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla tutela dell'identità della Persona segnalante e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.


10. Conservazione e Archiviazione

L'Organismo di Vigilanza è informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle Segnalazioni interne. La funzione aziendale competente (l'Assistente di Direzione e personale FIIRV) archivia la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.

L'OdV, per il tramite della società esterna, provvede pertanto ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione interna, ricevuta tramite canale informatico, nella casella e-mail ove è stata ricevuta. L'OdV provvede inoltre a archiviare l'eventuale documentazione prodotta in fase di istruttoria in un apposito spazio logico, che garantisca con strumenti di crittografia la riservatezza dei dati inclusi nelle segnalazioni, ad accesso esclusivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. Nel caso di segnalazioni ricevute in forma cartacea, nonché il Libro Segnalazioni e Istruttorie tenuto dall'OdV (se cartaceo), sono conservati con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali ivi inclusi, utilizzando misure di sicurezza adeguate.

Le Segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e).

L'OdV può comunque mantenere un Registro delle Segnalazioni nel quale devono essere anonimizzati i dati personali relativi alla Persona segnalante, alle Persone coinvolte, indicate come

	<i>Procedura</i>	Pagina 18 di 21
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella Segnalazione interna¹⁴.

11. Casi particolari

Qualora la Segnalazione interna contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza, la stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, tramite consegna a mano al Presidente, dell'eventuale documentazione a supporto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato collegialmente se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento dà seguito alla stessa eseguendo l'istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento.

L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è formalizzata attraverso delibera scritta.

12. Delibere dell'Organismo di Vigilanza

Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza si rimanda al Regolamento adottato dallo stesso.

ALLEGATO 1 - MODULO DI SEGNALAZIONE

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE

¹⁴ La conservazione di dati anonimizzati non viola quanto prescritto dall'art. 12 D.lgs. 24/2023 con riferimento ai tempi di conservazione dei dati personali e rispetta quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata direttamente.

DATI DELLA PERSONA SEGNALANTENome e Cognome (*dati non obbligatori*) _____Struttura di appartenenza e qualifica (*dati non obbligatori*) _____

Canali di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, etc)

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? Sì No

Specificare la natura dell'interesse privato collegato alla Segnalazione

La Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? Sì No**ILLECITO SEGNALATO**

Periodo/data in cui il fatto si è verificato _____

Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto _____

Soggetti coinvolti:

Interni	Esterni
---------	---------

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Interni	Esterni
---------	---------

Altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto? Sì No

Specificare quali soggetti e quando

Data

Firma (*non obbligatoria*)

	ALLEGATO 2 INFORMATIVA PRIVACY - <u>PERSONA</u> <u>SEGNALANTE</u>	Pagina 20 di 21
---	--	-----------------

INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE
*ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento di dati personali
 nell'ambito della segnalazione di violazioni di cui al d.lgs.24/23*

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati personali forniti in qualità di Persona Segnalante (di seguito anche "Interessato") attraverso il presente "*Modulo di Segnalazione*" o comunque forniti in caso di segnalazione interna di una violazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato da **Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita** ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita (di seguito anche "Fondazione" o "Titolare") con sede legale in Via Lepetit, 34- 21040 Gerenzano (VA), contattabile all'indirizzo di posta elettronica info@ricercaperlavita.it.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (di seguito "DPO") contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@ricercaperlavita.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per la gestione delle segnalazioni interne di presunte violazioni, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 24/2023, delle quali la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di collaborazione con il Titolare. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella segnalazione interna, e/o in atti e documenti a questa allegati che si riferiscono alla Persona Segnalante.

I dati personali possono essere altresì trattati per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, per l'adozione di adeguate misure correttive e l'introduzione di opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle violazioni. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), e nello specifico, previsto dal D.lgs. 24/2023. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati qualora inclusi nella segnalazione secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del GDPR.

3. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali forniti saranno trattati dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, al fine di dare seguito e riscontro alle segnalazioni ricevute, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023. La Fondazione ha affidato la gestione del canale informatico di segnalazione ad un soggetto terzo designato Responsabile del trattamento dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR. In ogni caso La informiamo che nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par.1 lett. C) del GDPR), i dati personali inclusi nella Sua segnalazione di violazioni, ricevuta tramite canale informatico, saranno trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dal Responsabile del trattamento che gestisce il canale informatico, solo previo suo espresso consenso. I dati personali inclusi nelle segnalazioni saranno trattati esclusivamente per il tramite di personale espressamente autorizzato e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati raccolti sarà trasferito verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora la segnalazione sia esterna e venga presentata, come previsto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 24/2023, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le informazioni relative al trattamento dei dati personali verranno fornite dall'Autorità stessa mediante gli appositi canali.

4. Criteri dei tempi di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Decorso il periodo massimo di cinque anni le informazioni riferite alla segnalazione potranno essere conservate dalla Fondazione al fine di garantire e preservare il proprio diritto di difesa e dare prova, ove richiesto, della corretta gestione delle segnalazioni ricevute. In tal caso i dati personali della Persona segnalante saranno anonimizzati.

5. Modalità di trattamento dei dati

	ALLEGATO 2 INFORMATIVA PRIVACY - <u>PERSONA</u> <u>SEGNALANTE</u>	Pagina 21 di 21
---	--	-----------------

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente da personale espressamente autorizzato, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e del contenuto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali. Al fine di garantire la riservatezza della Persona Segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione interna, l'identità della stessa sarà conosciuta dai soggetti espressamente autorizzati alla gestione delle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del c.c. ovvero, ove applicabile, nell'ambito del procedimento penale e nei modi e limiti di quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., l'identità della Persona Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

6. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

7. Diritti degli interessati

I diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare o al DPO mediante i contatti sopra indicati. In particolare, i diritti sopra individuati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare o al DPO, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR all'Autorità Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L'esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della Persona Segnalante, della Persona coinvolta o delle persone a vario titolo coinvolti nelle segnalazioni. In tali casi, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3, del decreto legislativo n. 196/2003 l'Interessato ha facoltà di esercitare i succitati diritti tramite l'Autorità Garante con le modalità di cui all'art. 160 del predetto decreto legislativo. Nei casi in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso (con esclusione delle limitazioni all'esercizio dei diritti sopra riportate e previste dall'art. 2-undecies, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).